



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **Progetto “Passante di Bologna – Demolizione e ricostruzione Viadotto Reno e Ponte Savena (modifica configurazione di progetto approvato)**

Procedimento **Procedura di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006**

ID Fascicolo **5732**

Proponente **Autostrade per l’Italia S.p.A.**

Elenco allegati **Parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 218 del 6 aprile 2021**

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 28/05/2021

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.
Ufficio: CreSS_05-Set_04
Data: 28/05/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 03/06/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 103 del 31 marzo 2021 della DG CRESS registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica, i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale D.M. 133 del 30 marzo 2018 con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali, per il progetto definitivo "*Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto Bologna Borgo Panigale-Bologna San Lazzaro - Potenziamento in sede del sistema autostradale e Tangenziale di Bologna*";

VISTA la determina direttoriale prot. DVA-DEC-409 del 6 dicembre 2017, resa sulla base del parere n. 2561 del 24 novembre 2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, con cui è stato approvato, ai sensi del D.M. 161/2017, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali il relativo Piano di Utilizzo;

VISTA la nota prot. MATTM-95331 del 19 novembre 2020 con cui, a seguito dell'istanza di avvio del procedimento di Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. per il progetto "*Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto Bologna Borgo Panigale-Bologna San Lazzaro - Potenziamento in sede del sistema autostradale e Tangenziale di Bologna - Viadotti Reno e Savena - Modifica configurazione di progetto*" in esito alle valutazioni svolte dalla competente Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale di questa Direzione Generale, è stato comunicato al proponente "*si ritiene che per l'intervento proposto "Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto Bologna Borgo Panigale-Bologna San Lazzaro - Potenziamento in sede del sistema autostradale e Tangenziale di Bologna - Viadotti Reno e Savena - Modifica configurazione di progetto" possano sussistere potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Questo in relazione, in particolar modo, alla cantierizzazione che prevede interventi insistenti in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di vincoli di natura paesaggistica e idrogeologica, ed alla relativa articolazione in fasi di cantiere, potenziale fonte di congestionamento del traffico, con innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, se non adeguatamente gestita [...] si rende quindi necessario lo svolgimento di una adeguata valutazione dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione delle opere proposte attraverso, quantomeno, la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006*";

VISTA l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con nota prot. ASPI/20758 del 18 dicembre 2020, acquisita al prot. MATTM-107551 del 21 dicembre 2020 per il progetto *“Progetto “Passante di Bologna – Demolizione e ricostruzione Viadotto Reno e Ponte Savena (modifica configurazione di progetto approvato)”*;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente a corredo della sopra citata istanza del 18 dicembre 2020;

VISTA la nota prot. MATTM-109127 del 24 dicembre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha dato comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ai fini dell'istruttoria tecnica ed ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che la Regione Emilia Romagna, con nota prot. 5921 del 4 gennaio 2021, acquisita al prot. MATTM-1001 del 07/01/2021, ha manifestato il concorrente interesse regionale finalizzato all'integrazione in sede istruttoria della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2 lettera h) dell'Allegato II-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi”*;

PRESO ATTO che il progetto presentato riguarda la demolizione e successiva ricostruzione del Viadotto Reno e del Ponte Savena in luogo della soluzione prevista dal progetto definitivo, valutato con il sopra citato decreto di compatibilità ambientale D.M. 133 del 30/03/2018, che ne prevedeva l'ampliamento;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alle pagine nn. 25, 26 e 27 del parere n. 218 del 6 aprile 2021;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, la Regione Emilia Romagna, con nota prot. 104405 del 8 febbraio 2021, acquisita al prot. MATTM-14540 del 11 febbraio 2021, ha espresso osservazioni in merito al progetto che sono state contro dedotte dalla Società Autostrade per l'Italia con nota prot. ASPI/3134 del 23 febbraio 2021, acquisita al prot. MATTM-19495 del 24 febbraio 2021, che sono state considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO, inoltre che, con la sopra citata nota prot. 104405 del 8 febbraio 2021 la Regione Emilia Romagna ha ritenuto che *“nel complesso gli impatti attesi dalla realizzazione della modifica progettuale che interessa il viadotto Reno e il ponte Savena, rispetto al progetto già sottoposto a VIA, non siano tali da ritenere necessario un ulteriore approfondimento mediante procedura di VIA. Si valuta tuttavia necessario adottare misure, di seguito elencate, al fine di contenere, ridurre e prevenire ulteriormente i potenziali impatti indotti, in particolare, dalla cantierizzazione del progetto. La relazione di ottemperanza di tali condizioni dovrà essere presentata nella Conferenza di servizi attivata ai sensi del DPR 19 aprile 1994 n. 383, attualmente in corso”*;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 218 del 6 aprile 2021, trasmesso dalla Commissione Tecnica VIA/VAS con nota prot. CTVA-1864 del 12 aprile, acquisito con prot. MATTM-37545 del 13 aprile 2021, costituito da n. 38 (trentotto) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del parere è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 218 del 6 aprile 2021, la Sottocommissione V.I.A. della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate da pag. 34 a pag. 38 dello stesso parere;

PRESO ATTO che con il sopra richiamato parere la Sottocommissione V.I.A. della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha considerato che *“nel progetto generale del “Passante di Bologna” è stata svolta la Valutazione di Incidenza [...] complessivamente le modifiche progettuali introdotte (progetto di demolizione e ricostruzione in luogo del progetto di ampliamento) non comportano variazioni significative in termini di impatti. Sono altresì previsti interventi di rinaturalizzazione delle fasce fluviali (esterne ai SIC/ZPS) e potenziamento della vegetazione ripariale, in grado di generare una continuità ecologica e visuale con le aree boschive già presenti e di ricreare l'habitat fluviale con l'utilizzo di specie igrofile”*;

CONSIDERATO che con detto parere n. 218 del 6 aprile 2021, la Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che:

- *nel progetto presentato sono approfondite le tematiche pertinenti agli aspetti ambientali dell'intervento proposto, i possibili comparti ambientali interessati, gli impatti prodotti e le forme di mitigazione adottabili;*
- *il Piano di utilizzazione delle terre da scavo non richiede modifiche o aggiornamenti, stante che le opere in variante comporteranno modifiche non significative in tal senso, ma piuttosto la produzione di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione;*
- *alcuni interventi proposti andranno meglio approfonditi all'interno della successiva fase di progettazione, nonché confrontati con le reali condizioni dell'ambiente, rilevabili con la messa in atto del Piano di Monitoraggio Ambientale già proposto in occasione della procedura di Valutazione Ambientale del progetto generale;*

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS con nota del 19 maggio 2021, acquisita al prot. MATTM-53734 del 20 maggio 2021, in riscontro alla richiesta di chiarimenti della Divisione, ha precisato che “[...] *le condizioni ambientali poste non condizionano il parere di non assoggettabilità a VIA, basato sugli elementi presentati al livello di progettazione previsto, ma fanno riferimento alle fasi successive di progettazione esecutiva e di cantiere con indicazioni sulla migliore esplicitazione di quanto già palesato e su un opportuno monitoraggio ambientale in fase di cantiere che confermi la tutela dell'ambiente interessato, anche mitigando eventuali impatti ambientali temporanei (cfr. Cons. Stato 1170/2020). Proprio la fase di cantiere aveva portato la Divisione a concludere la Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 richiesta dal Proponente, rinviando alla Verifica di assoggettabilità dell'intervento.*

Come si evince dal corpo del parere, alcune condizioni derivano da quanto sviluppato nel parere della Regione Emilia Romagna, il cui rappresentante ha partecipato, stante l'espresso concorrente interesse regionale, alla istruttoria e alla formulazione del parere. Nelle proprie osservazioni la Regione Emilia-Romagna ritiene che “nel complesso gli impatti attesi dalla realizzazione della modifica progettuale che interessa il viadotto Reno e il ponte Savena, rispetto al progetto già sottoposto a VIA, non siano tali da ritenere necessario un ulteriore approfondimento mediante procedura di VIA. Si valuta tuttavia necessario adottare misure, di seguito elencate, al fine di contenere, ridurre e prevenire ulteriormente i potenziali impatti indotti, in particolare, dalla cantierizzazione del progetto. “L'istruttoria ha valutato quanto richiesto dalla Regione ed esplicitato alcune delle condizioni nel parere”;

VISTA la nota prot. MATTM-56854 del 27 maggio 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per l'intervento “*Progetto “Passante di Bologna – Demolizione e ricostruzione Viadotto Reno e Ponte Savena (modifica configurazione di progetto approvato)*”;

DECRETA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "*Progetto "Passante di Bologna – Demolizione e ricostruzione Viadotto Reno e Ponte Savena (modifica configurazione di progetto approvato)*", proposto dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1 (Condizioni ambientali)

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 218 del 6 aprile 2021. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2 (Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo è l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.
2. L'Ente vigilante, per le condizioni dettate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, con il contributo degli Enti coinvolti, indicati nel parere della citata Commissione Tecnica, svolge l'attività di verifica dell'ottemperanza e provvederà a comunicarne gli esiti all'Autorità competente.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'Autorità competente.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
6. Permane l'obbligo da parte del soggetto Proponente di ottemperare alle condizioni ambientali di cui al decreto DEC/VIA n. 133 del 30 marzo 2018 con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto "*Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto Bologna Borgo Panigale-Bologna San Lazzaro - Potenziamento in sede del sistema autostradale e Tangenziale di Bologna*" di cui l'intervento oggetto del presente decreto direttoriale costituisce modifica progettuale.

Art. 3 (Disposizioni finali)

Il presente provvedimento, corredato dal parere n. 218 del 6 aprile 2021 della Sottocommissione V.I.A. della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione Emilia Romagna, alla Città

metropolitana di Bologna, al Comune di Bologna ed al Comune di San Lazzaro di Savena. Sarà cura della Regione Emilia Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento è integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)